



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 5 novembre 2020.

Oggetto: **NUOVE MISURE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID19 - DPCM 03.11.2020**
(valido dal 06.11.2020 al 03.12.2020).

Spett.li Clienti,

il Governo ha pubblicato nella giornata di oggi il quarto DPCM nel giro di 3 settimane. Nello stesso sono inserite misure di forte limitazione delle attività commerciali e della ristorazione ma anche la sospensione delle stesse nelle Regioni considerate ad alto rischio di contagio e con uno scenario di **elevata gravità** (c.d. zone arancio) o massima gravità (c.d. zone rosse).

Viene infatti introdotta una **classificazione delle Regioni, valida per 15 giorni e rimodulabile al termine del periodo di osservazione**, sulla base dei coefficienti di gravità e rischio di diffusione dei contagi (coeff. Rt più altri indicatori). Dai dati rilevati¹ la suddivisione al momento è questa:

Risultano in zona rossa: Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle D'Aosta.

Risultano in zona arancio: Sicilia e Puglia.

Rimarrebbero per ora in zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria.

I principi generali del precedente DPCM del 24.10.2020 vengono rafforzati anche per le zone gialle. Le misure aggiuntive per le zone arancio e rosse sono riportati di seguito a quelli delle zone gialle (per dovere di sintesi si rinvia alla ns. NL 58 del 26.10.2020 per gli aspetti non modificati).

ZONE GIALLE

Spostamenti (novità).

Divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento

Lavoro (misura confermata con ulteriori raccomandazioni sul lavoro in Smart Working).

¹ <https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-mappa-e-restrizioni-zona-previste-nuovo-dpcm-ADDS4B0>

Il Governo oltre a raccomandare la stretta osservanza del protocollo 24.4.2020 (si veda ns. NL 33/2020) sollecita di massimizzare "modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza". Confermate le disposizioni previgenti.

Confermati i divieti per sagre e le fiere di comunità, feste, cerimonie, sale gioco, discoteche, la sospensione di congressi, meeting e riunioni di lavoro in presenza e in genere le già disposte sospensioni (stadi, palazzetti, cinema, teatri, ecc.) a cui si aggiungono però mostre e musei.

Le attività dei centri commerciali chiudono al week end (tranne farmacie e para farmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabaccai, giornali dei centri e in genere le attività collegate a beni di prima necessità) rimanendo aperte previa stretta applicazione dei protocolli di sicurezza e per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'acquisto.

Attività dei parchi tematici e di divertimento (novità). Sono sospese ma è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Ristoranti, bar, pasticcerie e assembramenti.

Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono ulteriormente limitati. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 05.00 alle 18.00 (con servizio solo al tavolo). Consentita, sino alle **22.00** la "ristorazione con consegna a domicilio" e "d'asporto" ma "con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze", sempre per evitare assembramenti.

Al tavolo al massimo in 4 persone (se conviventi anche in numero maggiore) e numero di accessi al ristorante contingentato e esposto all'accesso.

Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

Le attività delle mense e del catering continuano su base contrattuale in quanto garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Chiusure di zone a rischio. I sindaci possono disporre la chiusura delle zone a rischio assembramento anche prima delle ore 21 (vie o piazze nei centri urbani), fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Didattica a distanza (novità). Nelle zone gialle e arancio, le scuole superiori adatteranno una didattica a distanza (Dad) pari al 100% delle attività. Confermata le modalità in presenza per le scuole dell'infanzia e primaria e secondaria di primo grado ma con obbligo di indossare sempre la mascherina.

Sport (novità).

Saranno vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Solo le società professionistiche a livello nazionale o regionale (sia agonisti che dilettanti) potranno praticare sport di contatto nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono sospesi agli allenamenti di squadra, le partite e le "partitelle" amatoriali mentre rimane possibile allenarsi sia individualmente che in squadra all'aperto ma evitando il contatto con gli altri compagni.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, solo all'aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Accesso ai luoghi di culto consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e uso della mascherina.

Viaggi all'estero (confermato).

Le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state prorogate fino al 15 ottobre 2020 e con il DPCM 13.10.2020 ulteriormente prorogate di un mese.

Il DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell'Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha ulteriormente precisati nell'Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.

Il 7 ottobre, oltre alla proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, è stata approvata anche una nuova Ordinanza del Ministro della Salute, che prevede alcune variazioni rispetto all'elenco dei Paesi al rientro dei quali vige l'obbligo del test molecolare o antigenico.

Per ulteriori info:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

ZONE ARANCIO (in aggiunta alle novità delle zone gialle).

Spostamenti. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni (salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute) anche su singoli territori interni se utilizzando mezzi (es. da Comune e Comune - vedi infra) ma è permesso lo spostamento necessario alla didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito ovviamente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ed è consentito il transito delle Regioni arancio per raggiungere le Regioni non soggette a restrizioni negli spostamenti (es. da Regione gialla a Regione gialla passando per una Regione arancio) o per i motivi suestesi (lavoro, salute, ecc.).

Uso dei mezzi pubblici o privati. Vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Ristoranti, bar, pasticcerie e assembramenti. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering che continuano a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

ZONE ROSSE (in aggiunta alle novità delle zone gialle).

Spostamenti. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni (salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute) nonché all'interno dei medesimi territori (quindi anche a piedi visto che l'attività motoria è consentita solo vicino a casa), ma è permesso lo spostamento necessario alla didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito ovviamente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ed è consentito il transito delle Regioni arancio per raggiungere le Regioni non soggette a restrizioni negli spostamenti (es. da Regione gialla a Regione gialla passando per una Regione arancio) o per i motivi suestesi (lavoro, salute, ecc.).

Uso dei mezzi pubblici o privati. Vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Attività motoria. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Sport. Tutte le attività sportive (art. 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Attività commerciali. Le attività di vendita al dettaglio sono sospese sia nei piccoli negozi che nei centri commerciali nonché nei mercati (tranne le attività indicate nell'allegato 23 come farmacie e para farmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari e di prima necessità, tabaccai, giornali, lavanderie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, i negozi di biancheria intima, di giochi, di articoli sportivi, ecc. ecc.) rimanendo durante aperte con la stretta applicazione dei protocolli di sicurezza e per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'acquisto. Rimangono aperti parrucchieri ma non i centri estetici.

Ristoranti, bar, pasticcerie e assembramenti. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering che continuano a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Didattica a distanza (novità). Le scuole dalla seconda media e le superiori adotteranno una didattica a distanza (Dad) pari al 100% delle attività. Confermata le modalità in presenza per le scuole dell'infanzia e primaria e secondaria di primo grado sino alla prima media ma con obbligo di indossare sempre la mascherina.

Per approfondire le numerose novità ed i dettagli si allega il Testo del DPCM 3.11.2020 e gli allegati.

Rammentiamo alcune definizioni e indicazioni fornite dal Ministero della Salute in data 12.10.2020 per la gestione dei casi di contatto stretto con persona positiva al Covid19:

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi Asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di **almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi Sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo **21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- a) **un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure**
- b) **un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

Si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- **promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.**

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA